



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.05.2005
COM(2005)237 definitivo

2005/0104(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivo

Il 21 agosto 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (di seguito "convenzione Schengen"), con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen (di seguito "SIS") da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio delle carte di circolazione¹. La proposta è stata presentata al Parlamento europeo per la seconda lettura.

La presente proposta mantiene l'obiettivo principale perseguito dalla proposta dell'agosto 2003: rafforzare la cooperazione fra Stati membri promuovendo, nell'ambito della politica comune dei trasporti sancita dal titolo V del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") e più particolarmente nell'interesse del funzionamento del mercato interno, uno scambio effettivo di informazioni per la lotta alla frode e al commercio illegale di veicoli rubati. Anche la modalità proposta in termini concreti resta la stessa: concedere ai servizi di immatricolazione degli Stati membri il diritto di consultare alcune categorie di dati contenute nel SIS.

La Commissione ha ripreso testualmente la richiamata proposta apportandovi soltanto qualche modifica formale per ragioni di coerenza con i nuovi strumenti giuridici sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"). I riferimenti alla convenzione Schengen contenuti nella proposta iniziale sono modificati per integrarsi al quadro giuridico del SIS II. L'obiettivo è garantire che i servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione possano, nel nuovo quadro giuridico applicabile al SIS II, accedere agli stessi dati del SIS cui avranno accesso quando entrerà in vigore la proposta di regolamento del 2003².

1.2. Contesto generale

Il SIS

Il SIS è un sistema comune d'informazione istituito dalla convenzione Schengen, che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni per attuare le varie politiche necessarie a istituire uno spazio senza controlli alle frontiere, senza che diminuisca il livello generale di sicurezza. Grazie al SIS, dette autorità possono, con un procedura automatica di interrogazione, avere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti. Le informazioni sono scambiate ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale per poter controllare le persone ai confini esterni o sul territorio nazionale, e per il rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno. Nel 2001, nell'ambito del processo di allargamento il Consiglio decideva di sviluppare il SIS II e ne affidava il compito alla Commissione. Il sistema dovrebbe avvalersi degli ultimi ritrovati tecnologici e agevolare l'integrazione tecnica dei nuovi Stati membri e di alcune nuove funzioni.

¹ COM(2003) 510 def. - COD 2003/0198.

² Testo da rivedere se sarà adottata la proposta dell'agosto 2003.

Disposizioni esistenti e relative proposte

Gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen sono le disposizioni fondamentali che governano il SIS. Adottati in un contesto intergovernativo, sono stati integrati nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam³. Tuttavia, si differenziano per certi aspetti dal diritto comunitario. Anzitutto, non rivestono la forma di strumenti tipici comunitari, i regolamenti e le direttive, il che può suscitare ambiguità sulla loro rilevanza giuridica. Inoltre, sono stati evidentemente adottati senza la partecipazione delle istituzioni comunitarie⁴, in particolare senza il Parlamento europeo.

La Commissione, quindi, ha deciso di presentare due proposte vista la natura interpilastri del SIS: un regolamento basato sul titolo IV del trattato CE e una decisione basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito "trattato UE"), sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II. Ai due strumenti, che intendono sostituire gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen, deve integrarsi uno strumento che consenta l'accesso al SIS II dei servizi d'immatricolazione. Il terzo strumento, basato sul titolo V del trattato CE, verrà così a completare il quadro giuridico del SIS II e sostituirà l'articolo 102 bis che sarà inserito nella convenzione Schengen non appena sarà adottata la proposta della Commissione dell'agosto 2003.

La presente proposta, pur disponendo l'accesso al SIS II, fa riferimento soltanto alla decisione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, poiché tale decisione autorizza le segnalazioni di oggetti rubati, altrimenti sottratti o smarriti, ne regola le finalità e identifica le autorità con diritto di accedere a tali segnalazioni. I riferimenti della presente proposta alla richiamata decisione sono coerenti con la posizione del Regno Unito e dell'Irlanda che partecipano a entrambi gli strumenti.

Calendario

È opportuno che gli strumenti giuridici disciplinanti il SIS II siano adottati in tempi congrui per permettere i necessari preparativi al nuovo sistema e soprattutto la migrazione dal sistema attuale al SIS II.

2. ASPETTI GIURIDICI

2.1. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del trattato CE. Questo articolo sancisce che, allo scopo di migliorare la politica comune dei trasporti, il Consiglio può adottare "ogni altra utile disposizione" deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. L'accesso dei servizi di immatricolazione dei veicoli al SIS II è da ritenersi una disposizione utile per attuare la politica comune dei trasporti, più specificamente in quanto consente a tali servizi di verificare la situazione legale di un veicolo prima di immatricolarlo.

³ Si veda il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato ai trattati CE e UE dal trattato di Amsterdam.

⁴ La Commissione aveva tuttavia ruolo di osservatore all'interno delle istituzioni Schengen.

La base giuridica scelta è la stessa della proposta di regolamento dell'agosto 2003 che modifica la convenzione Schengen con riferimento all'accesso al SIS da parte dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.

In base all'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati, anche qualora, secondo il paragrafo 2 dello stesso articolo, il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma di quel protocollo. Questo è, al momento, il caso degli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen. L'aver scelto l'articolo 71 del trattato CE quale base giuridica per la presente proposta significa che l'accesso dei servizi di immatricolazione al SIS è fondato sul trattato.

2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Secondo il principio della sussidiarietà, l'obiettivo dell'azione proposta, permettere cioè l'accesso al SIS II dei servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione, può essere realizzato soltanto da provvedimenti di livello comunitario. Sono necessarie disposizioni comuni che disciplinino il diritto di accedere a un sistema nel cui ambito gli Stati membri condividono informazioni su persone e oggetti a sostegno dell'attuazione delle varie politiche afferenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia, alle frontiere esterne e ai visti, e di altre politiche connesse con la circolazione delle persone.

Consultare i dati del SIS II è prerogativa esclusiva dei servizi competenti degli Stati membri, per le finalità previste dal presente regolamento e limitatamente ai dati necessari per svolgere le funzioni dirette al raggiungimento di quelle finalità.

2.3. Scelta dello strumento giuridico

La scelta del regolamento nasce dall'esigenza di applicare norme uniformi e direttamente applicabili, specie in relazione all'accesso ai dati nel sistema. Le norme introdotte dal presente regolamento devono costituire un insieme di disposizioni precise e incondizionate, da applicarsi in modo diretto, uniforme e cogente e che non richiedono, data la loro natura, alcun provvedimento che le recepisca nel diritto nazionale degli Stati membri.

2.4. Partecipazione di Norvegia, Islanda e Svizzera

Con riferimento alla posizione della Norvegia e dell'Islanda, l'articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁵, stabilisce che il SIS, comprese le disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati, nonché le disposizioni relative al funzionamento delle sezioni nazionali del SIS e lo scambio di informazioni tra queste sezioni nazionali (SIRENE), nonché l'effetto delle segnalazioni nel SIS delle persone ricercate per l'arresto ai fini dell'estradizione, è uno dei settori dell'acquis di Schengen cui i due paesi partecipano. Nonostante la sua doppia base giuridica, sarebbe stato inconcepibile escludere la Norvegia e l'Islanda da uno degli aspetti dello sviluppo del SIS che è, in definitiva, un sistema

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

unico di informazione e di consultazione. Pertanto, la Norvegia e l'Islanda sono pienamente associate al suo sviluppo che include l'accesso al sistema dei servizi di immatricolazione.

In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo⁶ e con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo⁷.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Gli Stati membri devono creare una connessione tra i servizi nazionali di immatricolazione dei veicoli e il SIS II che sia responsabilità dell'ufficio nazionale SIS II da designare a norma della proposta di decisione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.

La Commissione ha individuato le principali incidenze sul bilancio e ha preparato una scheda finanziaria comune allegata alla sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.

⁶ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

⁷ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹¹,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli¹², gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica è possibile ricorrere a una rete elettronica.
- (2) Il regolamento (CE) n. XX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e la decisione 2006/XX/GAI¹⁴ del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II") costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc.

⁸ GU C [...], [...], pag. [...].

⁹ GU C [...], [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...], [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...], [...], pag. [...].

¹² GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

¹³ GU L [...], [...], pag. [...].

¹⁴ GU L [...], [...], pag. [...].

- (3) Il regolamento (CE) n. XX/2006 e la decisione 2006/XX/GAI sostituiscono gli articoli da 92 a 119 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni¹⁵ (di seguito "convenzione Schengen"), salvo l'articolo 102 bis. Quest'ultimo riguarda l'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.
- (4) Occorre ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato CE a complemento del regolamento (CE) n. XX/2006 e della decisione 2006/XX/GAI, per permettere l'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione e sostituire l'articolo 102 bis della convenzione Schengen.
- (5) Le segnalazioni di oggetti, fra cui i veicoli a motore, sono introdotte nel SIS II a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, in virtù della decisione 2006/XX/GAI.
- (6) Stando alla richiamata decisione, l'accesso alle segnalazioni di oggetti introdotte nel SIS II è prerogativa esclusiva delle autorità di polizia, di frontiera e doganali, delle autorità giudiziarie e di Europol.
- (7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, carte di circolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.
- (8) All'uopo è necessario concedere a tali servizi l'accesso a questi dati e permettere loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.
- (9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrà essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/XX/GAI, che sia garante della conformità con le norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri.
- (10) La decisione 2006/XX/GAI definisce la linea di condotta da seguire quando l'accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel sistema.

¹⁵ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo con regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29) e decisione 2005/211/GAI (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44).

- (11) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶, disciplina il trattamento dei dati personali a cura dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Le disposizioni specifiche della decisione 2006/XX/GAI concernenti la protezione dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza e i registri integrano o chiariscono i principi espressi nella richiamata direttiva quando quei servizi elaborano dati personali nell'ambito del SIS II.
- (12) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, dare cioè l'accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva 1999/37/CE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'effettiva natura del SIS in quanto sistema comune d'informazione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del citato obiettivo.
- (13) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁷.
- (14) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo¹⁸ e con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo¹⁹.
- (15) Il presente regolamento è un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

¹⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo con regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

¹⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹⁸ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

¹⁹ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Senza pregiudizio degli articoli 35, 37 e 40, paragrafo 1, della decisione 2006/XX/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai dati immessi nel SIS II a norma dell'articolo 35, lettere a), b) e f) di quella decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge nazionale di ciascun Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati immessi nel SIS II.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di una delle autorità di cui all'articolo 37 della richiamata decisione. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché tale servizio e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da quella autorità pubblica.
4. L'articolo 36 della decisione 2006/XX/GAI non si applica all'accesso a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, a opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato, è disciplinata dalla legge nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento sostituisce l'articolo 102 bis della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dalla data fissata ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, della decisione 2006/XX/GAI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente